

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 3/21

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2020-2022)

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri

presentata in data 1 ottobre 2021

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Vista la proposta di deliberazione presentata dai Consiglieri Cesetti, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei Deputati.

Allegato A

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**MODIFICHE AI COMMI 75-TER E 75-QUATER DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020 E BILANCIO PLURIENNALE
PER IL TRIENNIO 2020-2022)****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La vigente disciplina dei monopattini elettrici - introdotta dall'articolo 33-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - è contenuta nei commi da 75 a 75-septies dell'articolo 1 della legge 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) i quali precisano le condizioni e i limiti entro i quali ne è ammessa la circolazione, nelle more della sperimentazione di cui al comma 102 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione.

Il citato articolo 33-bis, oltre a prorogare di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 145/2018, indicato dall'articolo 7 del d.m. 4 giugno 2019, ha sostituito l'originario comma 75 dell'articolo 1 della legge 160/2019 con gli attuali commi da 75 a 75-septies introducendo nuove regole per la circolazione dei monopattini elettrici.

La sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, avviata con il d.m. 229/2019, è stata autorizzata "al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili" (articolo 1, comma 102, della legge 145/2018).

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha senza dubbio accelerato l'espansione della micromobilità elettrica considerato che la mobilità ha subito inevitabili e rilevanti cambiamenti derivanti sia dalla riduzione della capacità del trasporto pubblico, dovuta alla necessità di garantire il distanziamento sociale, che dalla minore propensione all'uso dei mezzi del trasporto pubblico.

Per tacere che anche i "bonus mobilità", statali e regionali, concessi per l'acquisto dei mezzi di micromobilità elettrica, tra cui i monopattini elettrici, hanno favorito sempre di più la diffusione di questi mezzi incentivandone l'utilizzo, in particolare fra le giovani generazioni.

Tuttavia, se da un lato tali forme di mobilità sostenibile alternative rappresentano una importante svolta green andando a ridurre il traffico e l'inquinamento con un impatto positivo sull'ambiente, dall'altro è indispensabile garantire il diritto alla mobilità delle persone in sicurezza e salute regolando adeguatamente la micromobilità elettrica.

Invero, il crescere dei numeri dei monopattini in circolazione ha evidenziato preoccupanti problematiche inerenti la sicurezza della circolazione stradale.

Dai dati aggiornati pubblicati dall'Associazione ASAPS, si evince che "nei primi otto mesi dell'anno 2021, in Italia sono morte 8 persone coinvolte in sinistri con monopattini, si tratta di 7 conducenti e di un pedone...una nona vittima è deceduta lo scorso 9 settembre...e la decima il 17 settembre...". "I sinistri gravi censiti dall'ASAPS nei primi due quadrimestri dell'anno sono stati 131, di cui 41 con feriti ricoverati in prognosi riservata" (comunicato stampa ASAPS, 17/09/2021).

Appare, quindi, urgente la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella circolazione dei monopattini elettrici la quale, per effetto dell'equiparazione degli stessi ai velocipedi, non è soggetta a particolari prescrizioni.

Si impone, pertanto, l'esigenza nell'immediato di innalzare l'età minima per la conduzione dei monopattini elettrici, di prevedere l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile e di estendere l'obbligo di utilizzo del casco protettivo - attualmente previsto per i conducenti di età inferiore ai diciotto anni - a tutti i conducenti di monopattini elettrici.

Le disposizioni di cui alla presente proposta di legge concernono la circolazione dei monopattini elettrici e sono riconducibili, quindi, alla sicurezza della circolazione stradale che attiene alla materia ordine pubblico e sicurezza, dunque, di competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera h), Costituzione).

La presente proposta di legge da presentare alle Camere apporta modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 160/2019, con la finalità di garantire maggiore tutela sia dei conducenti dei monopattini che di tutti gli altri utenti stradali.

La modifica che in primo luogo si propone al comma 75-ter prevede per i titolari dei monopattini elettrici l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile per tutelare conducente e terzi in caso di incidenti.

L'ulteriore modifica che si propone al comma 75-ter innalza a sedici anni l'età minima degli utilizzatori per la conduzione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

Si prevede, inoltre, l'applicazione di sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

La modifica che si propone, invece, al comma 75-quater prevede l'obbligo per tutti i conducenti di monopattini elettrici di indossare idoneo casco protettivo (già previsto per i conducenti di età inferiore ai diciotto anni).

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge alle Camere si specifica che le modifiche introdotte dall'articolo 1 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima proposta di legge.

La proposta prevede, all'articolo 3, la disposizione di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1

(Modifiche ai commi 75-ter e 75-quater dell'articolo 1 della legge 160/2019)

1. Al comma 75-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), dopo le parole "I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75" sono inserite le seguenti: "devono essere assicurati per responsabilità civile verso terzi,"; la parola "quattordicesimo" è sostituita dalla seguente: "sedicesimo" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Chiunque circola senza la copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 1.500,00. Ai fini dell'accertamento della copertura assicurativa si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice della Strada."

2. Al comma 75-quater dell'articolo 1 della legge 160/2019, le parole "di età inferiore a diciotto anni" sono soppresse.

Art. 2

(Decorrenza dell'applicazione)

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.